

progetto di regola tecnica che possano alterare il campo d'applicazione, come l'inclusione di nuovi supporti, quali i C.D., nell'ambito dell'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE. *Cass. 28 gennaio 2009, n. 3875.*

1.2.4. Reati in materia di stupefacenti.

È illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato sui limiti edittali dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006 ("parificazione" delle sostanze stupefacenti leggere e pesanti), in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità, nel patteggiamento l'illegalità sovrappiù della pena determina la nullità dell'accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su tale accordo; "nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo. *Cass., Sez. Un., 28 luglio 2015, n. 33040.*

Il giudice dell'esecuzione (in tema di incostituzionalità della legge 49 del 2006 che parificava droghe leggere e pesanti) in tema di *abolitio criminis* dell'art. 6 del testo unico in materia di immigrazione) può revocare, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., una sentenza di condanna pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, allorché l'evenienza di *abolitio criminis* non sia stata rilevata dal giudice della cognizione. *Cass., Sez. Un., 23 giugno 2016, n. 26259.*

Sono rilevabili di ufficio, in sede di legittimità, anche in presenza di ricorso manifestamente infondato, e privo di censure in ordine al trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative sopravvenute, anche quando la pena irrogata rientri nella cornice edittale della disciplina sopravvenuta (fattispecie in tema di successione di leggi con riguardo alla ipotesi del fatto di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti). *Cass. 26 giugno 2015.*

L'art. 73 comma V del D.P.R. 309/90 nei termini risultanti dalla legge del 16 maggio 2014 n. 79 (di conversione del D.L. 20 marzo 2014, n. 36) prevede che anche i reati minori concernenti le sostanze più dannose per la salute siano puniti - analogamente a quelli relativi alle sostanze stupefacenti meno dannose - con pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329, ovvero con una pena detentiva irrispettosa dei minimi dei massimi edittali, cui la decisione quadro assoggetta le condotte ivi stigmatizzate (ovvero minimo 5 anni), laddove que-

ste implicino la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute (ovvero le cc.dd. droghe pesanti)». Alla luce di ciò nel caso di specie può ravvisarsi un'ipotesi di **inadempimento statale di un obbligo sovranazionale, connotato da un grado di determinatezza tale da rendere l'antinomia eventualmente riscontrata censurabile da parte della Corte costituzionale.** È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, co. 5, del d.P.R. 309/90, nel testo risultante dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, per contrasto con gli artt. 3, 27, co. 3, e 117, co. 1, Cost. specificatamente nella parte in cui: non distingue - nel trattamento sanzionatorio - tra fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I e fatti di lieve entità aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope appartenenti alla differente tabella II dell'art. 14 del D.P.R. 309/90; non prevede dei limiti di pena detentiva differenziati e conformi ai parametri di cui all'art. 4 della Decisione Quadro 2004/757/Gai del Consiglio dell'Unione Europea del 25 ottobre 2004 e all'art. 49, 3° paragrafo, Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE. *Trib. minorrenni Reggio Calabria, ord. 5 febbraio 2015.*

2. Le leggi regionali.

2.1. Riserva di legge statale: fondamento.

Il principio di legalità, inteso come "riserva di legge statale" è espressamente costituzionalizzato, in sede penale, dall'art. 25, secondo comma, Cost. *Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364.*

L'estensione alle leggi regionali del potere normativo penale contrasta con il fondamento politico della riserva di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. Infatti, la Costituzione, nel riservare al legislatore le scelte criminalizzatrici, impone criteri sostanziali di scelta e fissa precise direttive di politica criminale, è, quindi, agevole ritenere la sede dei consigli regionali non idonea a valersi di tali criteri ed a realizzare le predette direttive. Il diritto penale è, infatti, sistema che, nell'atto in cui autorizza la difesa sociale attraverso le sanzioni più gravi per la libertà e dignità umana, limita la difesa stessa attraverso precise, puntuali determinazioni di scopi, modalità e contenuti di fattispecie. Il diritto penale è, particolarmente (e la Costituzione lo svela all'evidenza) sistema di limiti sostanziali al legislatore; ed è mirato, soprattutto, al rispetto di questi ultimi il monopolio statale nella produzione della legge penale, la riserva di legge penale. Ciò in quanto, la criminalizzazione comporta, anzitutto, una scelta tra tutti i beni e valori emergenti nell'intera società: e tale scelta non può essere realizzata dai consigli regionali (ciascuno per proprio conto) per la mancanza d'una visione generale dei bisogni ed esigenze dell'intera società. *Corte cost., 25 ottobre 1989, n. 487.*

La sola fonte del potere punitivo è la legge statale e le Regioni non dispongono di alcuna compe-

tenza che le abilita a introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dalle leggi dello Stato in tale materia; non possono in particolare considerare lecita un'attività penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale (tra le altre, si vedano le sentenze, n. 234 del 1995, n. 117 del 1991, n. 309 del 1990, n. 487 del 1989). **Dalla riforma costituzionale del 2001, questo orientamento giurisprudenziale ha ricevuto una esplicita conferma, giacché è oggi positivamente previsto che la materia dell'ordinamento penale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è di esclusiva competenza dello Stato.** Resta aperto l'ordine dei problemi sui quali questa Corte si è già in passato soffermata. La "materia penale", intesa come l'insieme dei beni e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa, non è di regola determinabile a priori; essa nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici e ciò può avvenire in qualsiasi settore, a prescindere dal riparto di attribuzioni legislative tra lo Stato e le Regioni. **Si tratta per definizione di una competenza dello Stato strumentale, potenzialmente incidente nei più diversi ambiti materiali ed anche in quelli compresi nelle potestà legislative esclusive, concorrenti o residuali delle Regioni, le cui scelte potranno risulterne talvolta rafforzate e munite di una garanzia ulteriore, talaltra semplicemente inibite.** Di qui l'esigenza che l'esercizio della potestà statale in materia penale sia sempre contenuto nei limiti della non manifesta irragionevolezza, non soltanto in ossequio al criterio della extrema ratio, al quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze, n. 487 del 1989, n. 364 del 1988, n. 189 del 1987), deve essere sempre ispirata la repressione criminale. Alla stregua del criterio anzidetto la compressione delle competenze legislative regionali è giustificata quando la legge nazionale sia protesa alla salvaguardia di beni, valori e interessi propri dell'intera collettività tutelabili solo su base egualitaria. *Corte cost., 24 giugno 2004, n. 185.*

L'organizzazione di **lotterie istantanee tipo «gratta e vinci»** e la distribuzione e vendita dei relativi biglietti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato costituisce reato ai sensi dell'art. 4, comma, 1, L. n. 401/1989. L'organizzazione e gestione delle lotterie istantanee summenzionate è, infatti, riservata allo Stato in forza di una specifica disposizione di legge (art. 6 L. 26 marzo 1990, n. 62) cui è stata data attuazione mediante specifiche norme regolamentari (art. 2 D.M. 12 febbraio 1991, n. 183), emanate in forza di apposita e specifica autorizzazione legislativa, con il procedimento di cui all'art. 17, L. n. 400 del 1998. *Cass. 16 gennaio 2009, n. 1452.*

2.2. Operatività della legge regionale in materia penale.

Alle leggi regionali **non è precluso concorrere a precisare, secundum legem, presupposti d'applicazione di norme penali statali** (cfr., fra le altre, le sentenze di questa Corte, n. 210 del 1972 e, n.

142 del 1969) **né concorrere ad attuare le stesse norme e cioè non è precluso realizzare funzioni analoghe a quelle che sono in grado di svolgere fonti secondarie statali.** Tutte le volte in cui non sia in gioco la riserva di legge penale statale (nelle ipotesi, cioè, in cui ad es. la legge statale abbia già autonomamente operato le scelte fondamentali sopra ricordate) disposizioni attuative di leggi statali ben possono esser emanate da altre fonti ed in particolare dalle leggi regionali. Va, poi, ricordato come **sia consentito alle Regioni allorché dalle leggi statali si subordinino effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali: in tal caso, nel determinare i presupposti dai quali sono condizionati gli effetti penali (e, conseguentemente, nel modificare i presupposti stessi) le leggi regionali indirettamente, e per determinazione delle stesse leggi statali, incidono su fattispecie penali previste da leggi statali.** E va aggiunto che la tutela penale dei beni rientranti nelle materie regionali, "esclusive" o "concorrenti", può ben esser autonomamente fornita, attraverso l'incriminazione di violazioni agli stessi beni, dalla legge penale statale. Fra l'altro, comunemente si ammette che si diano casi di colpa per inosservanza di leggi regionali cautelari (sempre che si ritenga rispettato l'art. 25, secondo comma, Cost.) e che, **in alcune ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione, le leggi regionali possano concorrere a definire elementi costitutivi (es. "dovere", "atto d'ufficio" ecc.) delle fattispecie tipiche incriminate.** *Corte cost., 25 ottobre 1989, n. 487.*

Non costituiscono una violazione del principio della riserva di legge in materia penale quelle **leggi regionali che nel disporre la nuova disciplina legislativa amministrativa da osservare per esercitare legittimamente la coltivazione di cave, dettano la normativa transitoria per la prosecuzione, anche in aree per le quali è intervenuto un vincolo di zona, dell'attività estrattiva già legittimamente avviata.** In una materia come quella delle cave, attribuita alla competenza cosiddetta ripartita o concorrente, il legislatore regionale disciplina la coltivazione delle cave già in esercizio senza vanificare il precetto penale stabilito dalle leggi statali che configurano come reato sia la coltivazione di cava contrastante con gli strumenti urbanistici vigenti, (art. 20, lett. a), L. n. 47 del 1985) sia la coltivazione non autorizzata di cava in zona sottoposta a vincolo ambientale (art. 1-sexies, L. n. 431 del 1985). La legge regionale, infatti, si limita a disciplinare la gestione amministrativa del vincolo urbanistico, ambientale, etc. in seguito alla sopravvenienza del regime autorizzatorio o del vincolo di zona. *Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2001, n. 30.*

2.3. Edilizia.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 32 comma 26 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui non prevede che la L. reg. possa determinare la

possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'allegato 1 D.L. n. 269 del 2003. Premesso che, **nei settori dell'urbanistica e dell'edilizia, i poteri legislativi regionali sono senz'altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente in tema di "governo del territorio", e che, in riferimento alla disciplina del condono edilizio, per la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale, solo alcuni limitati contenuti di principio possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 cost., mentre per tutti i restanti profili deve riconoscersi al legislatore regionale un ruolo rilevante - ancor più ampio per le regioni a statuto particolare che, in base ai rispettivi statuti, hanno competenza esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia - di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo, la disposizione censurata contrasta con gli art. 117 e 118 cost. e con gli art. 4, n. 12 e 8 dello statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia in quanto comprime l'autonomia legislativa delle regioni, impedendo loro di fare scelte diverse da quelle del legislatore nazionale, ancorché nell'ambito dei principi legislativi da questo determinati. *Corte cost., 28 giugno 2004, n. 196.***

Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, sollevate, in riferimento all'art. 3 cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, dalle regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana e Umbria. Premesso che nella giurisprudenza costituzionale non è mai stata affermata l'illegittimità costituzionale di ogni tipo di condono edilizio straordinario, e che tuttavia occorre sottoporre la nuova disciplina ad uno stretto esame di costituzionalità, al fine di individuare un ragionevole fondamento, nonché elementi di discontinuità rispetto ai precedenti condoni edilizi, dal comma 2 dell'art. 32 si desume che il condono edilizio straordinario ivi previsto, pur trattandosi di scelta nel merito opinabile, trova giustificazione nelle contingenze particolari della recente entrata in vigore del testo unico delle disposizioni in materia edilizia, nonché dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione, che consolida ulteriormente nelle regioni e negli enti locali la politica di gestione del territorio. *Corte cost., 28 giugno 2004, n. 196.*

È inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la q.l.c. dell'art. 2 comma 70 L. 24 dicembre 2003, n. 350, censurato, in riferimento agli art. 3, 117 e 119 cost., in quanto, disponendo l'abrogazione dei commi 6, 9, 11 e 24 dell'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modificazioni, in L. 24 novembre 2003, n. 326, determinerebbe il venir meno delle risorse da destinare alle regioni

per interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo e per l'attivazione di un programma nazionale di interventi di riqualificazione delle aree degradate. A seguito della sentenza, n. 196 del 2004, la disciplina contenuta nell'art. 32 D.L. n. 269 del 2003 ha subito una radicale modificazione, soprattutto attraverso il **riconoscimento alle regioni del potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario**, sicché la ricorrente non può più lamentare la mancata assegnazione, da parte dello Stato, delle risorse necessarie alla riqualificazione urbanistica, rientrando espressamente nel potere delle regioni determinare - entro limiti fissati dalla legge statale - tipologie ed entità degli abusi condonabili, nonché incrementare sia la misura dell'oblazione, sia la misura degli oneri di concessione, al fine di fronteggiare i maggiori costi che le amministrazioni comunali devono affrontare per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, e, in generale, per gli interventi di riqualificazione delle aree interessate dagli abusi edilizi; potere, peraltro, già esercitato dalla regione Emilia Romagna con L. reg. 21 ottobre 2004, n. 23. *Corte cost., 11 febbraio 2005, n. 71.*

Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 1 commi 36 lett. c) 37 L. n. 308 del 2004. Pur se la difesa articolata dall'Avvocatura dello Stato giustifica le norme impugnate quali espressione del potere legislativo statale in materia di "tutela dei beni culturali", di cui all'art. 117 comma 2 lett. s) cost., appare assorbente la constatazione che la disciplina contenuta nei commi 36 e 37 dell'art. 1 L. 308/4 attiene strettamente al trattamento penale degli abusi, il che induce a commisurare l'intervento legislativo statale, pur se relazionale alla materia dell'ambiente e dei beni culturali, al parametro dell'art. 117 comma 2 lett. l) cost. ("ordinamento penale"). **Il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta solo al legislatore statale, cui va riconosciuta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, o di non procedibilità.** La considerazione del trattamento penale assume, d'altro canto, preminenza agli effetti delle competenze legislative, pur nella generica riconducibilità ad altra materia delle norme precettive la cui violazione è sanzionata (sentenza 384/5). L'irrilevanza penale dell'abuso non tocca gli aspetti urbanistici, per i quali le regioni non vedono scalfita la loro competenza nella previsione delle sanzioni amministrative in materia edilizia. *Corte cost., 5 maggio 2006, n. 183.*

Ai sensi dell'art. 44, comma 2 del d.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 così come interpretato dalla **Corte EDU** (sentenza Varvara), **la confisca ivi prevista non può applicarsi nel caso di prescrizione del reato** anche qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi, per violazione degli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma Cost. *Cass. 20 maggio 2014, n. 20636.*

La Corte Costituzionale ha dichiarato **non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale sarda n. 4/2009** (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo). In particolare, il GIP dubitava della legittimità del citato art. 2, nella parte in cui consente **l'ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale**, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, **entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, "anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici"**. La norma regionale impugnata violerebbe una pluralità di parametri costituzionali: l'art. 117 Cost. e l'art. 3, co. 1 della l. cost. n. 3/1948 (Statuto speciale per la Sardegna), in quanto, autorizzando in modo diretto e immediato ampliamenti volumetrici dei fabbricati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, si porrebbe in contrasto con il **"sistema della pianificazione"**, considerato normativa di principio dell'ordinamento giuridico, sistema che attribuisce ai Comuni la valutazione generale degli interessi coinvolti nell'attività urbanistica ed edilizia; l'art. 117, co. 1 Cost., in quanto consentirebbe deroghe generalizzate alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali in assenza della **valutazione ambientale strategica** imposta dalla direttiva 2001/42/CE, nonché gli artt. 117, co. 6 e 118 Cost., in quanto esautorerebbe i Comuni dalle proprie **competenze in materia di pianificazione urbanistica**; l'art. 3 Cost., poiché, tra l'altro, renderebbe **lecita in Sardegna un'attività edilizia** contrastante con gli strumenti urbanistici, penalmente **repressa nelle altre parti del territorio nazionale**; l'art. 25 e 117, co. 2 lett. l) Cost., posto che la norma regionale impugnata violerebbe la **competenza esclusiva dello Stato in materia penale**, venendo a restringere la sfera applicativa della norma incriminatrice (art. 44, co. 1 lett. a. D.P.R. n. 380/2001), tramite la "depenalizzazione" tanto degli interventi edilizi non conformi alla pianificazione, che del superamento della volumetria massima. *Corte cost., 13 marzo 2014.*

3. Le sentenze della Corte costituzionale.

3.1. Fondamento.

Nessun soggetto, imputato di aver commesso un fatto del quale una norma penale abbia escluso l'antigiuridicità, potrebbe venire penalmente condannato per il solo effetto d'una sentenza di questa Corte, che dichiarasse illegittima la norma stessa. È un fondamentale principio di civiltà giuridica, elevato a livello costituzionale dal secondo comma dell'art. 25 Cost. (e già puntualizzato - per ciò che attualmente interessa - dal primo comma dell'art. 2 c.p.), ad esigere certezza ed irretrattività dei reati e delle pene; **né le garanzie che**

ne derivano potrebbero venire meno, se non compromettendo l'indispensabile coerenza dei vari dettati costituzionali, di fronte ad una decisione di accoglimento. Sebbene privata di efficacia ai sensi del primo comma dell'art. 136 Cost. (e resa per se stessa inapplicabile alla stregua dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953), quanto al passato la norma penale di favore continua perciò a rilevare, in forza del prevalente principio che preclude la retroattività delle norme incriminatrici. *Corte cost., 3 giugno 1983, n. 148.*

Altro, è la garanzia che i principi del diritto penale-costituzionale possono offrire agli imputati, circoscrivendo l'efficacia spettante alle dichiarazioni d'illegittimità delle norme penali di favore; **altro è il sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto imprevedute dalla Costituzione, all'interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile.** Né giova replicare che un tale inconveniente è imposto dalla logica del processo costituzionale, vale a dire dalla necessaria incidenza delle decisioni di questa Corte sugli esiti dei giudizi in cui siano stati promossi gli incidenti di costituzionalità. Independentemente dalla sorte degli imputati, è indubbio che nella prospettiva del giudice a quo, cioè del promotore degli incidenti in questione, anche le pronunce concernenti la legittimità delle norme penali di favore influiscano o possano influire sul conseguente esercizio della funzione giurisdizionale. *Corte cost., 3 giugno 1983, n. 148.*

3.2. Norme penali di favore e previsioni normative che "delimitano" l'area di intervento di una norma incriminatrice. Differenze.

Con riguardo ai criteri di identificazione delle norme penali di favore, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come **ocorra distinguere fra le previsioni normative che "delimitano" l'area di intervento di una norma incriminatrice, concorrendo alla definizione della fattispecie di reato;** e quelle che invece "sottraggono" una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva. Solo a queste ultime si attaglia, in effetti - ove l'anzidetta sottrazione si risolve nella configurazione di un trattamento privilegiato - la qualificazione di norme penali di favore; non invece alle prime, le quali si traducono in dati normativi espressivi di «una valutazione legislativa in termini di "meritevolezza" ovvero di "bisogno" di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta politico-criminale»: scelta cui la Corte non potrebbe sovrapporre - «senza esorbitare dai propri compiti ed invadere il campo riservato dall'art. 25, secondo comma, Cost. al legislatore» - «una diversa strategia di criminalizzazione volta ad ampliare», tramite ablazione degli elementi stessi, «l'area di operatività della sanzione» (sentenza, n. 161 del 2004). **Inoltre, la nozione di norma penale di favore è la risultante di un giudi-**

zio di relazione fra due o più norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento: rimanendo escluso che detta qualificazione possa esser fatta discendere dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell'area di rilevanza penale o di mitigazione della risposta punitiva. In tal caso, difatti, la richiesta di sindacato in malam partem mirerebbe non già a far riexpandere la portata di una norma tuttora presente nell'ordinamento, quanto piuttosto a ripristinare la norma abrogata, espressiva di scelte di criminalizzazione non più attuali: operazione, questa, senz'altro preclusa alla Corte, in quanto chiaramente invasiva del monopolio del legislatore su dette scelte (sentenze, n. 330 del 1996 e, n. 108 del 1981; ordinanza, n. 175 del 2001). *Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394.*

3.2.1. Le norme penali di favore.

Il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche "in malam partem", delle cd. Norme penali di favore, ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni. In tal caso, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di favore comporta l'applicabilità anche ai processi in corso della norma incriminatrice generale, se al momento della commissione del reato la norma di favore non era ancora vigente; negli altri casi, spetterà al giudice valutare caso per caso quali siano gli effetti dell'abrogazione della norma penale di favore. *Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394; conforme Corte cost., 3 giugno 1983, n. 148.*

Il principio di legalità non preclude alla Corte di pronunciare decisioni ablativo di norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo. **In questi casi la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva,** perché l'effetto "in malam partem", derivante dalla riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria, costituisce una reazione naturale dell'ordinamento alla scomparsa della norma incostituzionale. *Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394.*

Nel mentre **alla Corte costituzionale è precluso adottare pronunce "in malam partem" in materia penale stante il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, comma 2, cost.,** il quale, stabilendo che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", rimette al solo legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, **restando escluso che la Corte costituzionale possa creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero incidere "in peius" sulla risposta**

punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità, il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche "in malam partem", delle c.d. norme penali di favore, e cioè delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni, per l'ineludibile esigenza di evitare la creazione di "zone franche" dell'ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, con la precisazione che occorre distinguere fra le previsioni normative che "delimitano" l'area di intervento di una norma incriminatrice, concorrendo alla definizione della fattispecie di reato, e quelle che invece "sottraggono" una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva, poiché solo a queste ultime si attaglia - ove l'anzidetta sottrazione si risolve nella configurazione di un trattamento privilegiato - la qualificazione di norme penali di favore. **In tali casi l'effetto "in malam partem" non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte costituzionale, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali, ma rappresenta una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria.** Il sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore è, **inoltre, ammissibile anche sotto il profilo processuale, poiché le pronunce concernenti la legittimità di tali norme possono influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, sia incidendo sulle formule di proscioglimento, o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze, sia perché anche le norme penali di favore fanno parte del sistema e lo stabilire in quale modo il sistema potrebbe reagire al loro annullamento è problema che i singoli giudici devono affrontare caso per caso, sia perché non può escludersi che il giudizio della Corte si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi indicati in motivazione) o con una pronuncia correttiva delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione.** *Corte cost., 23 novembre 2006, n. 394.*

3.2.2. Applicazioni.

È manifestamente inammissibile la q.l.c. del combinato disposto degli **art. 460 comma 5 c.p.p. e 136 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, censurato, in riferimento all'art. 3 cost.,** nella parte in cui non prevedono, quale limite all'effetto estintivo del decreto penale non opposto, l'essersi il condannato volontariamente sottratto all'esecuzione della pena inflitta. Premesso che l'art. 460 comma 5 c.p.p., a prescindere dalla sua collocazione, riveste indubbio carattere di norma sostanziale e non meramente processuale, in quanto incide sulla stessa esistenza del reato determinandone l'estinzione, la richiesta del rimettente, che mira ad estendere al

rito monitorio la limitazione dell'effetto estintivo del reato già prevista, per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, dall'art. 136 D.Lgs. n. 271 del 1989, sollecita una pronuncia volta a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma medesima e, dunque, una pronuncia additiva "in malam partem" in materia penale sostanziale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito nell'art. 25 comma 2 cost. *Corte cost.*, 30 novembre 2007, n. 407.

Sono **costituzionalmente illegittimi**, in riferimento all'art. 3 cost., l'art. 100 comma 3 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del **Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati**), come **sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali)**, nonché l'art. 90 comma 3 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (**Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali**), come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a), n. 1), della citata L. n. 61 del 2004 (la Corte, dopo aver richiamato la propria giurisprudenza in tema di **sindacabilità delle norme penali di favore** e dopo aver sottolineato le ragioni per le quali le disposizioni censurate vanno ricomprese entro quella categoria normativa, ha passato in rassegna - a fronte della previgente disciplina e di quella generale stabilita in materia di falso dal codice penale - i diversi profili che rendono manifestamente irragionevole, anche in ragione dei beni protetti, la macroscopica differenza di trattamento sanzionatorio in favor, introdotta dalle disposizioni novellate oggetto di impugnativa). *Corte cost.*, 23 novembre 2006, n. 394.

3.3. Sentenze additive in malam partem della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale si è pronunciata in ordine alla disciplina della prescrizione, così come novellata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 (cd. Ex Cirielli), dichiarando manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, L. n. 251 del 2005 in riferimento agli artt. 3, 13, 25, comma 2, 27 e 79 Cost, nella parte in cui prevede un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non alla gravità oggettiva del fatto, bensì allo status soggettivo dell'imputato, prevedendo un più lungo termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali. **La Corte ha censurato il presupposto interpretativo, assunto dal remittente, secondo cui il limite al sindacato di costituzionalità cui deve attenersi la Corte, nel caso in cui si invochi una pronuncia additiva in malam partem in materia penale, non opera con riferimento all'istituto della prescrizione.** Nel richiamare le argomentazioni già sviluppate in numerose decisioni (tra le più recenti, cfr. n. 5 del 2009, n. 324 e 65 del 2008, n. 394 del 2006), la Corte ha ribadito che «la prescrizione, inerendo al complessivo trattamento riservato al reo, è istituto di natu-

ra sostanziale e la relativa disciplina è soggetta al principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso». **Sono perciò precluse alla Corte pronunce «il cui effetto possa essere quello di introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi».** Di qui, dunque, l'inammissibilità della questione, essendo volta ad sollecitare l'introduzione di un più lungo termine massimo di prescrizione conseguente al verificarsi di atti interruttivi (Nel caso concreto, in applicazione della norma censurata, il tribunale di Salerno, sez. distaccata di Cava dei Tirreni, avrebbe dovuto accogliere la richiesta avanzata dai difensori degli imputati di emissione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; tuttavia, ad avviso del rimettente, la questione era ammissibile, perché una pronuncia caducatoria della nuova disciplina della prescrizione avrebbe avuto l'effetto di ripristinare il regime di «perseguibilità» dell'azione penale, escludendo l'estinzione dei reati, senza coinvolgere nessun profilo concernente l'ambito di astratta applicabilità della norma penale. *Corte cost.* 6 febbraio 2009, n. 34.

La disposizione di cui all'art. 460, comma 5, c.p.p., a prescindere dalla sua collocazione, **riverte indubbio carattere di norma sostanziale e non meramente processuale, in quanto** - come evidenziato anche dalla sua concorde lettura ad opera della giurisprudenza di legittimità - **incide sulla stessa esistenza del reato determinandone l'estinzione. Ne discende che il petitum formulato dal rimettente si risolve nella richiesta di una pronuncia volta a restringere l'effetto estintivo del reato previsto dalla norma medesima e, dunque, in una pronuncia additiva in malam partem: in materia penale sostanziale. Tale intervento risulta precluso dal principio della riserva di legge sancito nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale impedisce, tra l'altro, anche di «incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità.** *Corte cost.* 30 novembre 2007, n. 407.

È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 4 L. 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - sostituendo l'art. 99 c.p. - limita la recidiva ai soli delitti non colposi, escludendo così che gli aumenti di pena per essa previsti possano applicarsi a chi commetta una contravvenzione. Il rimettente, chiedendo di estendere l'ambito applicativo dell'istituto della recidiva - che implica una serie di effetti negativi per il reo - a casi che attualmente non vi rientrano (i reati contravvenzionali) invoca una pronuncia additiva "in malam partem" in materia penale, e cioè un intervento precluso alla Corte costituziona-

le dal principio della riserva di legge, sancito dall'art. 25, comma 2. Cost. *Corte cost.*, 8 maggio 2007, n. 164.

La sentenza *Taricco* dell'8 settembre 2015 della Corte di giustizia ha affermato l'**obbligo per il giudice italiano di disapplicare le disposizioni di cui agli artt. 160 e 161 c.p. nella parte in cui fissano un termine assoluto di prescrizione** pur in presenza di atti interruttivi, in relazione a reati gravi che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea. **In tema di divieto di applicazione retroattiva della norma penale va rimessa alla Consulta la questione se sia legittimo, nel nostro ordinamento costituzionale, che una fonte diversa dalla legge statale - e segnatamente una norma di diritto primario dell'Unione dotata di effetto diretto, così come interpretata da una sentenza della Corte di giustizia UE - possa incidere in malam partem sulla definizione dei presupposti che determinano l'applicazione della pena nel caso concreto**, in particolare **estendendo l'area della punibilità rispetto a quanto risulterebbe in base alla legge statale**. *App. Milano 18 settembre 2015*.

3.4. Sentenze interpretative della Corte costituzionale.

Le decisioni interpretative di rigetto della Corte Costituzionale non hanno efficacia "erga omnes" a differenza di quelle dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme, e pertanto determinano solo un vincolo negativo per il giudice del procedimento nel quale la relativa questione è stata sollevata, nel senso che quest'ultimo non può attribuire alla disposizione impugnata il significato ritenuto dal giudice delle leggi incompatibile con la Costituzione, pur essendogli consentito scegliere differenti soluzioni ermeneutiche che, quantunque non coincidenti con quella della decisione interpretativa, non collidano con norme e principi costituzionali, mentre negli altri procedimenti il giudice conserva il potere-dovere di interpretare in piena autonomia quella disposizione, purchè il risultato ermeneutico risulti comunque adeguato ai principi espressi nella Costituzione. (Nell'occasione la Corte ha chiarito che le decisioni interpretative di rigetto della Corte Costituzionale rivestono per il giudice solo il valore di un precedente autorevole, sempre che siano sorrette da argomentazioni persuasive, tali da indurlo, nell'esercizio delle sue autonome funzioni, a condividerne il contenuto e a farlo proprio, non essendo sufficiente la semplice qualificazione, da parte del giudice delle leggi, di una determinata interpretazione come costituzionalmente obbligata e l'unica compatibile con le norme della Carta fondamentale a imporne l'osservanza al giudice stesso, essendo quest'ultimo tenuto autonomamente a verificare, con l'uso di tutti gli strumenti ermeneutici attribuitigli, se la disposizione impugnata possa realmente assumere il significato e la portata attribuiti dalla Corte Costituzionale). *Cass., Sez. Un., 31 marzo 2004, n. 23016*.

3.5. Casistica.

3.5.1. Recidiva.

È dichiarata la **manifesta inammissibilità della q.l.c. dell'art. 99, primo e comma 3, del codice penale**, come sostituito dall'art. 4 L. 5 dicembre 2005, n. 251 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 cost. poiché, ove non vi sia la possibilità di escludere l'applicazione della recidiva, la determinazione dell'aumento di pena relativo è effettuata a priori dal legislatore in misura fissa, sottraendola al prudente apprezzamento del giudice e astraendosi dalla concreta valutazione della recidiva nel caso di specie. La Corte ritiene invece che si versi non in un'ipotesi di pena fissa, ma in un regime sanzionatorio che coniuga articolazioni rigide ed elastiche, che concedono ampi spazi alla discrezionalità del giudice, nell'adeguare la risposta punitiva alle singole e differenti fattispecie concrete. Nel caso di specie, il giudice, potendo agire sulla pena detentiva, mantiene la possibilità di conformare la risposta punitiva alla particolarità del singolo caso. *Corte cost.*, 4 aprile 2008, n. 91.

3.5.2. Reati paesaggistici e questioni di legittimità costituzionale.

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 117 e 118 cost., le q.l.c. dell'artt. 1, commi 36, lettera c), e 37, **1. 15 dicembre 2004, n. 308**, i quali statuiscano l'irrelevanza penale di determinati abusi in zona paesaggistica, per il futuro (art. 1, comma 36, lettera c), e l'estinzione dei reati paesaggistici, per il passato (art. 1, comma 37). Le censurate disposizioni attengono strettamente al trattamento penale degli abusi, il che induce a commisurare l'intervento legislativo statale, pur se relazione alla materia dell'ambiente e dei beni culturali, al parametro dell'art. 117, comma 2, letto l), costo (ordinamento penale), e il previsto parere di un organo statale, la Soprintendenza, ai soli fini del riscontro delle condizioni oggettive di irrilevanza penale degli interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, vale a garantire l'esigenza di uniformità di metodi di valutazione sul territorio nazionale, che è inerente al trattamento penale degli abusi, esigenza che è tale da giustificare la chiamata in sussidiarietà dello Stato nelle funzioni amministrative; del resto, l'irrelevanza penale dell'abuso non tocca gli aspetti urbanistici, per i quali le regioni non vedono scalfita la loro competenza nella previsione delle sanzioni amministrative in materia edilizia, vigendo il principio dell'autonomia delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali anche nella materia della tutela paesaggistica, mentre per gli abusi passati le sanzioni amministrative a tutela del paesaggio restano applicabili, pur se limitate alla tipologia pecuniaria, così come sono applicabili, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni a presidio di tutti gli altri valori che convergono sul territorio, in particolare quelle in materia edilizia, di competenza regionale (sentt., n. 487 del 1989, 149 del 1999,

327 del 2000, 196 del 2004, 70 e 384 del 2005). *Corte cost.*, 5 maggio 2006, n. 183.

In ordine all'assetto delle competenze nella materia concorrente della **protezione civile** ed al rispetto da parte della Regione dei principi fondamentali posti dallo Stato, il legislatore statale, istituendo il Servizio nazionale della protezione civile (con la legge 24 febbraio 1992, n. 225), aveva già rinunciato ad un modello centralizzato optando per un'organizzazione diffusa a carattere policentrico ed in tale logica, nell'art. 2, comma 1, della legge citata, lo stesso legislatore aveva previsto tre diverse tipologie di "eventi", correlativamente definendo competenze e responsabilità: a) eventi fronteggiabili mediante interventi degli enti e delle amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi che comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, richiedono mezzi e poteri straordinari. Non contrasta, pertanto, con siffatta architettura costituzionale la legislazione regionale, in materia di protezione civile, la quale abbia ad oggetto soltanto gli eventi calamitosi (incidenti comunque sul solo territorio regionale) fronteggiabili con gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, e non anche le calamità naturali, catastrofi o altri eventi destinati, per intensità ed estensione, ad essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari dello Stato (ex art. 2, comma 1, lettera c, della stessa legge). *Corte cost.*, 6 ottobre 2006, n. 323.

3.5.3. False comunicazioni sociali e Convenzione OCSE.

Sono inammissibili: a) la q.l.c. dell'art. 2621 **commi 3 e 4 c.c., come sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61** (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali a norma dell'art. 1 l. 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli art. 3,25, 76 e 117 costo ed all'art. 8 della convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, nella parte in cui la sussistenza del reato viene subordinata ad una alterazione "sensibile" della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo di appartenenza, e nella parte in cui viene delineata una serie di punibilità a carattere percentuale; b) la q.l.c. dell'art. 1 **comma 1 lett. a), n. 1**. **3 ottobre 2001, n. 366** (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), sollevata, in riferimento all'art. 76 cost., nella parte in cui nel dettare i principi ed i criteri direttivi della riforma della disciplina penale delle società commerciali, prescrive di introdurre, quanto alla nuova formulazione del reato di false comunicazioni sociali, la previsione di generiche "soglie quantitative", inidonea ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato (La Corte ha ritenuto inammissibile la questione sub a), in quanto, in contrasto con il principio di

riserva di legge in materia penale sancito dall'art. 25 comma 2 Cost., volta ad estendere l'ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all'art. 2621 c.c. a fatti che attualmente non vi sono compresi. Sono inammissibili, altresì, le censure di violazione dell'art. 76 Costo - riferite tanto alla norma di delega, nella questione sub b), che alla norma delegata, nella questione sub a) - giacché, ove tali censure fossero fondate, la Corte potrebbe solo rimuovere l'intera norma (di delega e delegata), con un risultato opposto rispetto all'obiettivo di ampliare la sfera applicativa della fattispecie, perseguito dal giudice "a qua"). *Corte cost.*, 1 giugno 2004, n. 161.

Dal principio di stretta legalità discende che la delimitazione delle fattispecie incriminatrici rientra nei compiti esclusivi del Parlamento quale organo costituzionale che più direttamente esprime la sovranità e la volontà popolare. Pertanto, le sentenze costituzionali con «portata manipolatrice», non vincolano il giudice ordinario nella parte relativa alla integrazione della *sanctio legis*. (Applicazione in tema di reati militari previsti dagli artt. 186 e 189 c.p.m.p., dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte sanzionatoria con la pronuncia, n. 103 del 1982 della Corte Costituzionale con la quale si era prospettata anche la possibilità di applicare a tutte le fattispecie di insubordinazione militare le sanzioni previste dalla legge penale comune). *Cass., Sez. Un.*, 26 maggio 1984, n. 5655.

4. Le norme penali in bianco.

Le **norme penali "in bianco"** sono caratterizzate dal riferimento, ai fini dell'integrazione del precetto, a norme **extrapenali** anche di fonte amministrativa sicché l'omessa indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, delle stesse, ove non desumibili implicitamente dalla descrizione del fatto, risolvendosi in una mancata individuazione del precetto violato, è **causa di nullità** del decreto medesimo. *Cass.* 16 gennaio 2008, n. 12148.

L'articolo 731 c.p. si limita a sanzionare l'inosservanza dell'obbligo, correlato alla legislazione vigente al momento della entrata in vigore del codice, di impartire ai minori l'istruzione elementare; l'articolo 8, legge 1859/1962, peraltro, integra il precetto originario dell'art. 731 c.p. esplicitando che la pena ivi prevista punisce l'inosservanza dell'obbligo di istruzione tanto elementare che post - elementare. La punibilità, tuttavia, non può essere ulteriormente estesa in quanto la legge n. 53/2003 - che ha esteso il diritto di istruzione e di formazione oltre la scuola media - non ha introdotto una norma (del tipo di quella prevista dallo art. 8, L. 1859/1962) che estende la previsione e la punibilità dell'articolo 731 c.p. alla inosservanza dei nuovi diritti e doveri in materia scolastica. Una **interpretazione diversa, quindi, integrerebbe una analogia in malam partem.** *Cass.* 1 marzo 2007, n. 8665.

L'art. 731 c.p. non può essere qualificato come norma penale in bianco in quanto non affida ad

una fonte secondaria la determinazione della condotta punibile che è ben circoscritta alla inosservanza dell'obbligo di impartire la "istruzione elementare" (e non la istruzione obbligatoria in genere. *Cass. 1 marzo 2007, n. 8665*).

L'art. 7 della L. n. 40/2004, in tema di sterilità o infertilità, non indica le specifiche patologie -che producono sterilità o infertilità- in modo dettagliato e nominativo demandando alle c.d. "Linee Guida" del Ministero della salute, aventi funzione concretamente integrativa della previsione generale della Legge n. 40, la più compiuta e particolareggiata indicazione delle patologie, che producono quella condizione finale di infertilità o sterilità. *Cass. 13 marzo 2009, n. 11259*.

La fattispecie di cui all'art. 444 c.p. è **norma penale in bianco**, rivestita di contenuti in base a norme extrapenali integratrici del precetto penale, che possono essere emanate anche da autorità amministrative o sovranazionali, le quali dettano disposizioni regolatrici od impongono divieti anche in base ad accertamenti scientifici relativi a situazioni storiche determinate; dal carattere eccezionale e dall'efficacia temporanea di tali disposizioni consegue che la punibilità della condotta non dipende dal momento in cui viene emessa la decisione, ma dal momento in cui avviene l'accertamento, con esclusione dell'applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole. (Nel caso di specie, le disposizioni di un D.M. integratrici del precetto prevedevano il divieto di commercializzazione di carne di bovino adulto, in base ad accertamenti che avevano indicato come pericolose per la salute determinate condizioni di età dell'animale, legate a fatti contingenti; vincoli poi superati dal Regolamento comunitario, n. 1974 del 2005). *Cass. 16 maggio 2006, n. 19107*.

L'atto normativo del potere esecutivo (nella specie: decreto ministeriale) può costituire fonte mediata di norme penali, stabilire cioè gli elementi costitutivi del fatto incriminato, solo in quanto una legge o un atto equiparato, che costituiscono ex art. 25 cost. Le esclusive fonti delle norme penali, abbiano indicato con sufficiente specificazione le condizioni ed i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali è ricollegabile la sanzione penale. Invero, la riserva di legge, di cui all'art. 25 comma secondo cost., riguarda in modo assoluto la Determinazione della pena, mentre la riserva concernente il precetto deve essere interpretata in senso meno rigoroso purché, naturalmente, resti garantito il principio di legalità. *Cass. 16 febbraio 1988, n. 9548*; conforme *Cass. 5 novembre 1982, n. 4431*.

Con l'espressione «**legge penale in bianco**» si suole indicare quella legge - o quell'atto avente forza di legge - la quale faccia riferimento ad un atto normativo di grado inferiore per indicare tutti i contrasegni di un fatto che la legge medesima (o l'atto avente tale forza) considera penalmente illecito. *Cass. 5 novembre 1982, n. 4431*.

4.1. Art. 262 c.p.: notizie riservate e norme penali in bianco.

Le notizie riservate protette dall'art. 262 c.p., devono intendersi solo quelle appartenenti a categoria omogenea, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, rispetto a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato. *Cass. 4 giugno 2009, n. 23036*.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione. *Corte cost. 28 giugno 2002, n. 295*.

5. Principio di determinatezza e tassatività della fattispecie.

È incostituzionale la riforma introdotta dall'art. 4 bis del D.L. 272/2005, conv. dalla L. n. 49/2006, che ha soppresso la distinzione tabellare fra droghe "leggere" e droghe "pesanti" ed ha mutato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi illegalmente detiene sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi. Una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate **ripren- de applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate**, resta da osservare che, mentre esso prevede un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli illeciti concernenti le cosiddette "droghe leggere" (puniti con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa), viceversa stabilisce sanzioni più severe per i reati concernenti le cosiddette "droghe pesanti" (puniti con la pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti anni). Quando **venga spezzato il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione, non sussisterebbe una illegittimità delle disposizioni introdotte nella legge di conversione per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza delle norme eterogenee**, ma una illegittimità per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire un decreto-legge (sentenza n. 355 del 2010). Sarebbe, quindi, preclusa la possibilità di inserire, nella legge di conversione, emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario, in quanto si tratta di una legge «funzionalizzata e specializzata» che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei: in tale ultimo caso il limite all'introduzione di ulteriori disposizioni in sede di conversione è rappresentato dal rispetto della ratio del decreto-legge (ordinanza n. 34 del 2013). *Corte cost. 25 febbraio 2014, n. 32*.

Non è ammesso una interpretazione stensiva del T.U. stupefacenti laddove, anche dopo le modifiche recate dalla legge n. 49 del 2006 al T.u. stup., **non costituiscono reato, ma solo l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 del citato T.U., l'acqui-**

sto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso di gruppo, purché sin dall'inizio essi avvengano anche per conto di soggetti diversi dall'agente e sia certa l'identità di questi ultimi, e risulti altresì manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo. *Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 25401.*

L'assenza di prova in punto alla disponibilità della sostanza oggetto della trattativa indicata nella imputazione di detenzione e cessione di eroina e cocaina finisce per smentire a monte la sussistenza del reato contestato in quanto in insanabile contrasto sia con l'ipotesi della cessione che con quella della mera messa in vendita o offerta della sostanza stessa. *Cass. 8 aprile 2014, n. 15781.*

A seguito della soppressione della distinzione tra droghe pesanti e leggere, la detenzione di più tipologie di sostanze stupefacenti integra un solo reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro. *Cass. 7 aprile 2014, n. 15483.*

Con riferimento alla "tradizionale" fattispecie di "induzione alla prostituzione" contemplata dalla legge n. 75 del 1958 (c.d. Legge Merlin), e quindi con riferimento al fenomeno della **prostituzione del maggiore di età, la giurisprudenza aveva sempre escluso che il c.d. "fatto del cliente", e cioè il pagamento della prestazione sessuale, potesse bastare ad integrare una condotta di "induzione alla prostituzione" penalmente rilevante.** Accanto a questo primo orientamento, che di fatto ha determinato storicamente l'esclusione della punibilità del cliente della prostituta maggiorenne, nell'ordinanza in esame si rappresentava l'esistenza di un **secondo - e ben più rigoroso - orientamento maturato viceversa in relazione alla fattispecie di "prostituzione minorile"** di cui all'art. 600-bis c.p., secondo il quale **il mero pagamento della prestazione sessuale del minore da parte del "cliente" rappresenterebbe di per sé una condotta di "induzione alla prostituzione" del minore medesimo, tale da attrarre la condotta in esame nell'orbita della fattispecie di cui al comma primo dell'art. 600-bis c.p.** (che punisce con la reclusione da sei a dodici anni chi "recluta o induce" il minore alla prostituzione, al pari di chi "favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla" la prostituzione del minore). Anche la condotta di induzione alla prostituzione minorile, per essere penalmente rilevante, deve essere sganciata dall'occasione nella quale l'agente è parte del rapporto sessuale e oggettivamente rivolta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti di terzi. **L'induzione del minore alla prostituzione prescinde dall'effettuazione diretta dell'atto sessuale con l'induttore e può riguardare soltanto chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non esclusivamente con il persuasore con terzi, che possono consistere anche in una sola persona, a condizione però che questa non si identifichi nell'induttore.** *Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2013, n. 16207.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 80, comma 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nella parte in cui configura un aumento di pena «se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti», sollevata con riferimento agli articoli 25, comma 2, e 13, comma 2, della Costituzione, **per asserito contrasto con il principio di determinatezza/precisione della fattispecie penale.** Infatti, nel nostro sistema penale il comportamento da ritenersi penalmente sanzionato deve essere necessariamente descritto con grande precisione, ma ciò non esclude che il legislatore lasci al giudice la sua valutazione se, nel caso concreto, tale comportamento per la sua entità debba essere considerato aggravato o attenuato, **consentendo in tal modo alla giurisprudenza di stabilire - sulla base degli innumerevoli e mai predeterminabili casi della vita - i criteri più idonei per valutare tale entità.** Ne deriva che il caso dell'ingente (o modica) quantità dello stupefacente deve essere necessariamente lasciato alla determinazione del giudice perché il relativo giudizio è necessariamente condizionato di volta in volta dalla tipologia della sostanza stupefacente, dalla sua qualità, dalla situazione del mercato. *Cass. 29 ottobre 2009, n. 41626.*

In tema di **trasporto illecito di rifiuti**, ai fini della sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 6 lett. d) D. L. 172/08 non è richiesta **la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo.** La citata previsione legislativa statuisce, letteralmente, che è punito chiunque effettua un'attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente: senza richiedere l'ulteriore requisito dell'organizzazione imprenditoriale. Né il requisito dell'attività di imprenditore trova una sua necessità ontologica nella ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l'attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell'integrità ambientale del territorio. *Cass. 7 gennaio 2010, n. 79.*

Ai fini della **configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 186 del codice della strada** (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), **lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere ritenuto indipendentemente da accertamenti tecnici e strumentali;** ma occorre in tal caso che tali elementi siano significativi al punto di farne ritenere la sussistenza al di là di ogni ragionevole dubbio, non bastando al riguardo l'esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo (Nella specie, la Corte ha ritenuto così qualificabile, annullando senza rinvio la condanna per la contravvenzione, l'unico elemento sintomatico posto a fondamento della decisione, cioè la sconnessione dell'eloquio, evidenziando che si trattava di elemento suscettibile anche di spiegazioni diverse da quella dello stato di ebbrezza, ben potendo derivare anche dal modesto livello intellettuale dell'imputato e dalla sua ridotta padronanza dei mezzi espressivi). *Cass. 23 giugno 2009, n. 26157.*